



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Alberto Da Rin Presidente Rel.

Dott. Salvatore Daidone Consigliere

Dott. Pietro Lisa Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di appello iscritto al ruolo generale al n. 757/2009,
promosso con citazione notificata l'11/12/2009

da

(A), quale titolare dell'Impresa Individuale "AA", rappresentata e
difeso dagli avv.ti giusta mandato a margine della citazione d'appello
appellante

contro

società (B) in persona del legale rappresentante ... , rappresentato e
difeso dagli avv.ti giusta mandato in calce della comparsa di risposta
d'appello

appellata

CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:

Riformare l'appellata sentenza del tribunale di Udine sez. Distaccata di Cividale; accertare e dichiarare che l'appellata non ha titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'appellante dichiarando conseguentemente la nullità dell'atto di precetto opposto. Spese del doppio grado di causa integralmente rifeuse.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:

In via pregiudiziale: accertata e dichiarata l'inappellabilità della sentenza impugnata, rigettare il gravame;

In via preliminare subordinata: accertato e dichiarato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata rigettare l'appello.

In via subordinata di merito: rigettare l'appello perché infondato.

In ogni caso con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata in data 28 ottobre 2008, il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento promosso da (A) nei confronti di (B), così decise:

“Rigetta l'opposizione al precetto dd. 11/4/2007 e all'esecuzione proposta da (A)”.

Compensò le spese di lite.

Ha interposto appello l'opponente (A), lamentando l'erronea interpretazione, da parte del Giudice, delle norme processuali del procedimento che aveva consentito la formazione del titolo precettato. Si é costituita l'appellata, deducendo l'infondatezza del gravame nel merito, ma eccepandone preliminarmente l'inammissibilità, perché proposto avverso una sentenza inappellabile e comunque passata in giudicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che l'eccezione di inappellabilità è fondata:

Il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (v. Corte Costituzionale 13 marzo 2008 n. 53; Cass. 20 settembre 2006 n. 20414; Cass. 12 maggio 2000 n. 6099).

Pertanto, considerato che la sentenza impugnata é stata pubblicata in data 28 ottobre 2008, dopo l'entrata in vigore -1 marzo 2006- della legge n. 52 del 14 febbraio 2006, che all'art. 14 ha modificato l'art. 616 cpc, (*Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione*), stabilendo che “*la causa è decisa con sentenza non impugnabile*”, ne deriva che l'appello non poteva essere proposto.

Inoltre, la recente ulteriore modifica normativa (legge n. 69 del 2009), introducendo nuovamente l'appellabilità, non ha modificato la fattispecie in esame: il gravame è ammesso solamente (art. 58 II°

comma) per i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore, mentre questo procedimento era già esaurito in primo grado.

In conclusione, il gravame va dichiarato inammissibile, il che esime dall'affrontare le altre questioni.

Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello proposto da (A), titolare della ditta "AA" nei confronti di (B) avverso la sentenza n. 47/2008 del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio che liquida in complessivi E. 1.950,00 di cui E. 1.000,00 per onorari, E. 150,00 per spese e il resto per diritti, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Trieste 12 ottobre 2010

Il Presidente est.